



Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1499

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTI, BERGESIO, BIZZOTTO, Claudio BORGHI,
CANTALAMESSA, CANTÙ, STEFANI e MINASI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 2025

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione delle Grotte d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. – L’Italia è uno dei Paesi europei con la maggiore varietà geologica e tra i suoi paesaggi più affascinanti si trovano quelli modellati dal carsismo, un fenomeno naturale che interessa le rocce calcaree e che, attraverso l’erosione causata dall’acqua, dà origine a un mondo sotterraneo fatto di grotte, caverne e fiumi invisibili. Questi ambienti non solo offrono uno spettacolo naturale unico, ma rappresentano anche un’importante risorsa turistica, didattica ed economica per molte regioni italiane.

Come afferma il geologo Mario Tozzi, « le grotte sono le cattedrali della natura, veri e propri monumenti sotterranei che raccontano milioni di anni di storia geologica » (Tozzi, *Italia segreta*, 2014). Questa descrizione racchiude bene il valore culturale e scientifico di questi ambienti, che oggi più che mai sono al centro di un turismo sostenibile e consapevole.

Il patrimonio carsico italiano è vasto e distribuito su tutto il territorio. Alcuni esempi particolarmente noti includono:

le Grotte di Frasassi (Marche), scoperte nel 1971, tra le più grandi in Europa, con la maestosa sala Abisso Ancona, alta 240 metri;

le Grotte di Castellana (Puglia), lunghe oltre 3 chilometri, visitate ogni anno da centinaia di migliaia di persone;

il Carso triestino e goriziano (Friuli Venezia Giulia), che ha dato il nome stesso al fenomeno « carsico » e ospita luoghi come la Grotta Gigante, la più grande cavità turistica al mondo accessibile a piedi;

le grotte sarde, come quelle di Ispini-goli e del Bue Marino, che uniscono il fa-

scino del carsismo con il paesaggio marino mediterraneo.

A queste si aggiungono molte altre cavità meno conosciute ma ricche di fascino, visitabili anche attraverso percorsi speleologici, escursioni guidate e itinerari educativi.

Il turismo carsico si inserisce pienamente nel concetto di turismo sostenibile, in quanto permette di visitare ambienti naturali delicati con il supporto di guide esperte e strutture rispettose dell’ecosistema. Questo tipo di turismo promuove un contatto diretto con la natura, spesso lontano dai grandi flussi turistici di massa.

Inoltre, molti percorsi carsici offrono esperienze immersive e formative, ideali per scuole e famiglie: la visita alle grotte è spesso accompagnata da spiegazioni geologiche, attività educative e percorsi interattivi. Secondo i dati del Ministero del turismo (2023), il turismo speleologico ha visto un incremento del 15 per cento negli ultimi cinque anni, segno di un crescente interesse per forme di turismo più consapevoli e legate alla natura.

Un altro aspetto fondamentale è l’impatto positivo del turismo carsico sull’economia locale. Le aree che ospitano grotte e fenomeni carsici spesso si trovano in territori marginali, lontani dai grandi centri urbani. Il flusso turistico consente di rilanciare l’economia delle aree interne, attraverso lo sviluppo di attività ricettive, ristorazione, artigianato e promozione di prodotti tipici.

Non va dimenticato il valore culturale e simbolico delle grotte: in molte tradizioni popolari esse rappresentano luoghi magici, sacri o misteriosi. In epoca preistorica erano rifugi e santuari; nel tempo sono diventate fonte di miti e leggende. La loro presenza

ha influenzato anche la toponomastica e l'identità culturale di intere comunità.

Da queste considerazioni nasce il presente disegno di legge, volto a promuovere e valorizzare tutte le città e i territori ove insistono le grotte nell'accezione di cui all'articolo 1, in quanto attrazioni culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche e sportive nonché di sviluppo turistico anche enogastronomico dei territori interessati.

Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, delle Grotte d'Italia, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati delle Grotte d'Italia, che integra una mappa digitale delle grotte presenti sul territorio, con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruttore (articolo 2).

All'articolo 3 si dispone la costituzione di un « tavolo permanente per le Grotte d'Italia » con la finalità di favorire lo sviluppo dei territori interessati e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività, la crea-

zione di reti di collaborazione tra le parti interessate.

All'articolo 4 si prevede che il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai territori delle Grotte d'Italia. Inoltre entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sulle Grotte d'Italia che dà conto delle attività svolte dal tavolo permanente di cui all'articolo 3.

All'articolo 5 si stabilisce che, al fine di promuovere le Grotte d'Italia inserite nella banca dati, il Ministero del turismo realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

Infine con gli articoli 6 e 7 si provvede alla copertura finanziaria del provvedimento e si stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Oggetto e finalità*)

1. La Repubblica promuove e valorizza le Grotte d'Italia. Per « grotte » si intendono le cavità naturali sotterranee, di terra, marine o fluviali, o i fianchi di un monte, quali luoghi di rilievo nazionale o regionale, raggiungibili a piedi, mediante attività subacquea, con attività di *trekking* o speleologica. Le grotte rappresentano elementi di attrazione culturale, storica, artistica, paesaggistica e sportiva, nonché di sviluppo turistico anche enogastronomico dei territori interessati.

2. La promozione e la valorizzazione delle Grotte d'Italia individuate ai sensi della presente legge è finalizzata ad assicurare:

a) la fruizione dei luoghi ove si trovano, garantendo adeguati *standard* di sicurezza, di qualità dell'accoglienza e di accessibilità, ove possibile, anche per le persone con disabilità;

b) lo sviluppo di un turismo sostenibile e diffuso sul territorio;

c) la conoscenza della rete delle Grotte d'Italia sui mercati turistici nazionali e internazionali;

d) l'incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori e delle comunità insediate nei pressi delle Grotte d'Italia;

e) lo studio degli aspetti storici, culturali, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici propri dei territori delle grotte; la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 2.

(Banca dati delle Grotte d'Italia)

1. Al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione, anche a fini turistici, delle Grotte d'Italia, è istituita presso il Ministero del turismo la banca dati delle Grotte d'Italia, di seguito denominata « banca dati », che consiste in una mappa digitale delle grotte presenti sul territorio, contenente informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.

2. Sono inserite nella banca dati, qualora conformi ai criteri individuati dal decreto di cui al comma 3, le grotte presenti sul territorio italiano di interesse turistico, culturale, locale o regionale alle quali il Ministero del turismo assegna la qualifica di « Grotta d'Italia ».

3. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della cultura, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti:

a) le linee guida per la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento della banca dati;

b) gli standard di qualità e sicurezza a cui le grotte indicate dal comma 2 devono essere conformi per l'inserimento nella banca dati;

c) le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione temporanea e la cancellazione dalla banca dati delle grotte non più rispondenti ai criteri fissati dal decreto medesimo.

4. Per il finanziamento delle spese di funzionamento della banca dati, nel limite di euro 25.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

5. Resta ferma la competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a indicare e valorizzare nuove grotte di interesse regionale e locale.

6. Per la realizzazione e lo sviluppo della banca dati è autorizzata una spesa pari a euro 500.000 per l'anno 2025 e a euro 250.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, cui si provvede ai sensi dell'articolo 6.

Art. 3.

(Tavolo permanente per le Grotte d'Italia)

1. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, presso il Ministero del turismo, il tavolo permanente per le Grotte d'Italia, di seguito denominato « tavolo permanente ».

2. La composizione del tavolo permanente, presieduto dal Ministro del turismo o da un suo delegato, è definita con il decreto di cui al comma 1.

3. Il tavolo permanente può articolare i suoi lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei territori delle Grotte d'Italia, alle quali possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti di amministrazioni pubbliche ovvero altri soggetti esperti aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e nelle tematiche poste all'ordine del giorno. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo permanente costituisce una sede stabile di consultazione e favorisce il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei territori delle Grotte d'Italia, lo scambio di

esperienze e di buone pratiche, nonché l'elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità del tavolo permanente è quella di favorire lo sviluppo dei territori delle Grotte d'Italia e di garantire, attraverso la pianificazione condivisa dei progetti e il coordinamento delle attività, la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate, anche avvalendosi di esperti, che operano esclusivamente a titolo gratuito, scelti in relazione all'esperienza maturata in ambito professionale o associativo con competenze specifiche in sicurezza e accessibilità, promozione e comunicazione, innovazione e sviluppo sostenibile, nonché valore culturale e paesaggistico.

5. Il supporto tecnico e amministrativo al tavolo permanente è assicurato dal Ministero del turismo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il tavolo permanente presenta al Ministro del turismo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta.

Art. 4.

(Studi e ricerche. Relazione alle Camere)

1. Il Ministero del turismo e il Ministero della cultura possono promuovere la realizzazione di studi, approfondimenti, ricerche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con università e altre istituzioni, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai territori delle Grotte d'Italia.

2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro del turismo trasmette alle Camere una relazione sulle Grotte d'Italia che dà conto delle attività svolte dal tavolo permanente.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(*Campagne di promozione delle Grotte d'Italia*)

1. Al fine di promuovere le Grotte d’Italia inserite nella banca dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo sviluppo di un turismo sostenibile e diffuso sul territorio, il Ministero del turismo, sentite le risultanze del tavolo permanente, realizza e coordina campagne di promozione a livello nazionale e internazionale.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 6.

Art. 6.

(*Disposizioni finanziarie*)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 6, pari a euro 500.000 per l’anno 2025 e a euro 250.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 5, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del

programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Art. 7.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00